

Genitori in disaccordo? Il figlio va iscritto alla scuola pubblica

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

Se i **genitori sono in disaccordo** sull'iscrizione del figlio a scuola, il giudice deve **sempre scegliere la scuola pubblica**. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia con un'interessante ordinanza del 2 maggio 2017. A convenire davanti al giudice era stata una coppia di **genitori non più conviventi**, e motivo della contesa era l'iscrizione del bambino alla **scuola materna**. Vediamo perché il Tribunale ha stabilito che in casi come questi il figlio **non può essere iscritto a una struttura privata**.

Iscrizione del minore a scuola e responsabilità genitoriale

La scelta dell'**iscrizione del figlio a una determinata scuola** è una delle decisioni più importanti attraverso le quali i coniugi esercitano la loro **responsabilità genitoriale**. Quando c'è però **grave disaccordo**, e nello specifico nel caso di coppie separate o comunque non conviventi, è il giudice a dover decidere qual è la soluzione migliore per il minore.

Ebbene, per il Tribunale di Perugia **questa scelta è ovvia e forzata** nel caso di disaccordo **tra scuola pubblica e scuola privata**. I genitori che avevano fatto ricorso al giudice erano indecisi sul da farsi perché la madre voleva che il bambino continuasse a frequentare la scuola materna pubblica e il padre era invece convinto che una scuola privata sarebbe stata la soluzione migliore. Questo perché, sosteneva il padre, **il livello dell'istruzione nell'istituto era superiore**, soprattutto a causa della modalità di insegnamento bilingue. Perché, allora, il Tribunale **ha scelto la scuola pubblica?**

Perché deve essere scelta la scuola pubblica?

La scuola pubblica **deve essere sempre preferita** dal giudice in caso di disaccordo perché rappresenta **l'alternativa più neutra**, quella direttamente organizzata dal sistema nazionale e dunque quella che più ovviamente mette in atto il **diritto costituzionale all'istruzione**. Il giudice non può entrare nel merito di **scelte personali e delicatissime** come quelle relative al percorso scolastico da far seguire al figlio, e quindi deve attenersi all'alternativa più imparziale.

Ma non solo. Fare la scelta più neutra vuol dire anche **escludere la scuola privata** perché impone il **pagamento di rette annuali** e soprattutto è in molti casi disciplinata da uno **specifico orientamento culturale, sociale o religioso**. L'ordinamento scolastico pubblico, al contrario, è gratuito e universale.

La decisione si rinnova a ogni ciclo di studio

Il Tribunale stabilisce anche nell'ordinanza che **la scelta del percorso scolastico** da far seguire al figlio minore -in questo caso, appunto, la decisione tra istruzione pubblica o privata- non viene presa una volta per tutte all'inizio degli studi, ma è di fatto **rinnovata a ogni ciclo di studi successivi**. Questo vuol dire anche che, nel caso in cui i genitori siano in disaccordo, non vale il principio che le scelte già compiute (magari quando la coppia non era ancora separata) **restino immutabili** durante tutto il percorso della scuola dell'obbligo.

In quali casi si può scegliere la scuola privata?

Esistono dei casi in cui il Tribunale può propendere **per l'istruzione privata** del minore quando i genitori non riescono a trovare un accordo. Si tratta, tuttavia, di situazioni del tutto particolari.

Come specificato nell'ordinanza in esame, l'iscrizione alla scuola privata può essere disposta nel caso in cui esistano "**evidenti controindicazioni**" a studiare in una **scuola pubblica**, problemi specifici che renderebbero meno agevole il percorso scolastico del bambino. All'opposto, la stessa scelta può essere presa quando esistano "**elementi precisi e peculiari**" che rendano **preferibile la scelta di una struttura privata**. È il caso, ad esempio, di bambini con problemi di apprendimento che sarebbero seguiti meglio all'interno di un istituto specializzato.

<https://www.diritto.it/genitori-disaccordo-figlio-va-iscritto-alla-scuola-pubblica/>